

COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE PER LA FILIERA DELLE TELECOMUNICAZIONI – D.M. 14/02/2024

DELIBERAZIONE N. 1

OGGETTO: Disciplina della modalità di accesso alle prestazioni integrative di cui all'art. 5, comma 1, lett. c), del Decreto Interministeriale 4 agosto 2023, istitutivo del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle Telecomunicazioni.

Seduta del 6 febbraio 2025

-**VISTO** il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, emanato in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 221 del 23 settembre 2015, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro" e ss.mm.ii.;

- **VISTO** in particolare l'articolo 26, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2022, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per datori di lavoro che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, del decreto legislativo n. 148 del 2015, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per la cause previste dalle disposizioni in materia di integrazione salariale;

-**VISTO** il D.I. 4 agosto 2023 con il quale è stato recepito il contenuto dell'accordo sindacale stipulato in data 20 aprile 2022 tra Assotelecomunicazioni – Asstel, SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni, come integrato dall'accordo del 13 settembre 2022, con il quale, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, è stato convenuto di costituire il Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle Telecomunicazioni, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015;

- **VISTI** l'art. 26, comma 5, del D.Lgs. n. 148/2015, in base al quale i Fondi di cui al comma 1 e 1-bis non hanno personalità giuridica e costituiscono gestione dell'Inps, e l'art. 35, comma 1, del medesimo decreto che prevede l'obbligo di bilancio in pareggio e l'impossibilità di erogare prestazioni in carenza di disponibilità;

-**VISTO** l'art. 4 del D.I. 4 agosto 2023 relativo ai compiti del Comitato Amministratore del Fondo;

-**VISTO** in particolare il comma 1, lett. b) del medesimo articolo 4 riguardo al compito del Comitato Amministratore di deliberare ove necessario, sentite le parti firmatarie dell'accordo

costitutivo del Fondo, le regole di precedenza e turnazione di cui all'art. 9 del decreto, nonché i limiti di utilizzo delle risorse da parte di ciascun datore di lavoro;

- **VISTO** l'art. 9, comma 4, del D.l. 4 agosto 2023 in merito ai criteri di precedenza di cui ai commi 1 e 3 del medesimo articolo;

- **VISTO** l'art. 5, comma 1, lett. c) del Decreto Interministeriale del 4 agosto 2023 che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 26, comma 9, del D. lgs. n. 148/2015, assicura prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro, compresi quelli di cui al comma 2 del medesimo articolo che disciplina la prestazione di assegno di integrazione salariale ai sensi dell'art. 30, comma 1-bis, del D.lgs. 148/2015;

- **VISTO** l'art. 8, commi 1 e 2, del D.l. 4 agosto 2023, riguardante la modalità di accesso alla prestazione di cui all'art. 5, comma 1, lett. c), del medesimo Decreto;

- **TENUTO CONTO**, in particolare, che ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.l. 4 agosto 2023, il provvedimento pubblico di concessione della prestazione principale costituisce elemento sufficiente per richiedere l'accesso alle prestazioni integrative di cui all'art. 5, comma 1, lettere b) e c);

- **RITENUTA** l'opportunità di stabilire un termine congruo per la presentazione della domanda di accesso alla prestazione integrativa di cui all'art. 5, comma 1, lett. c), del Decreto Interministeriale del 4 agosto 2023 al fine di garantire un corretto monitoraggio delle istanze presentate al Fondo;

- **SENTITE** le parti firmatarie dell'accordo costitutivo del Fondo;

DELIBERA

- che la domanda di accesso alla prestazione integrativa, di cui all'art. 5, comma 1, lett. c), del Decreto Interministeriale 4 agosto 2023, debba essere presentata in via telematica dal datore di lavoro o dall'intermediario abilitato, entro sessanta giorni dal termine del periodo autorizzato per la prestazione principale, ovvero entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione della prestazione principale, se avvenuta in data successiva al medesimo termine;

- che il rispetto del termine di presentazione costituirà titolo di precedenza ai sensi dell'art. 9, comma 3 del D.l. 4 agosto 2023 e che, pertanto, nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c), da parte dello stesso datore di lavoro, saranno prese in esame subordinatamente all'accoglimento delle richieste di altri datori di lavoro aventi il titolo di precedenza.

IL SEGRETARIO



Firmato digitalmente da

Maria Luisa De Angelis

IL PRESIDENTE



Firmato digitalmente da

Francesco Algieri